



TRIBUNALE DI ANCONA

Il Giudice delegato

letta l'istanza depositata dall'avv. DELIA SANTI quale procuratore della dott.ssa MARIA ROSA PIZZINO, nata a Barcellona P.G. (ME) il 19 aprile 1982 (c.f. PZZMRS82D59A638Y), con la quale si richiede l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.¹ del ricorso introduttivo del giudizio RG n. 1183/2025 e del decreto di fissazione di udienza innanzi al Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, promosso nei confronti dell'A.S.T. – Azienda Sanitaria Territoriale – Ancona, dell'azienda Sanitaria Unica Regionale Marche e della Regione Marche, avente ad oggetto l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie dei pediatri di libera scelta oggetto degli avvisi pubblici impugnati;

ritenuta la fondatezza dell'istanza attesa l'obiettivo difficoltà d'identificazione di tutti i soggetti convenuti, che si desume dalle circostanze ivi indicate;

visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 18.11.2025

AUTORIZZA

la notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo del giudizio RG n. 1183/2025 e del decreto di fissazione udienza innanzi al Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, ferma la notificazione nelle forme ordinarie ai convenuti dei quali sono note generalità e residenza,

¹ ART. 150 cod. proc. civ. *Notificazione per pubblici proclami.*

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.

L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

(omissis)

domicilio o dimora, mediante pubblicazione sul sito istituzionale delle Amministrazioni destinatarie, come richiesto.

Ancona, 20/11/2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Giuliana Filippello